

Sentenza 13 luglio 2007, n. 268.

Materia : tutela e sicurezza del lavoro.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: dedotti dal rimettente l'articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost. e 117, terzo comma, Cost., nonché gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti).

Esito: illegittimità costituzionale della legge regionale Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), per violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

La Regione Puglia ha inteso regolamentare , in modo diverso dalla legge statale, le ipotesi nelle quali il lavoratore, anche se temporaneamente occupato, può mantenere i benefici dello "stato di disoccupato", pur escludendo tali norme ogni effetto sull'accesso alle prestazioni previdenziali, e prevedendo , fra l'altro, un'efficacia retroattiva (a far data 1 gennaio 2003).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrente, ritiene che la materia disciplinata dalla legge regionale rientri nel campo della "previdenza sociale", materia a legislazione esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost. , e che le disposizioni in oggetto siano anche riconducibili alla materia a legislazione concorrente "tutela e sicurezza del lavoro", ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Osserva il ricorrente che le norme impugnate prevedono la conservazione dello stato di disoccupato in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato, per un periodo più lungo rispetto a quello indicato dalla legge statale (articolo 4 Dlgs 181/2000). Tali norme sarebbero inoltre fonte di disparità di trattamento rispetto ai soggetti di altre Regioni e graverebbero la Regione stessa , in quanto disposizioni con valore retroattivo, di oneri ed accertamenti atti a rimuovere situazioni pregresse già consolidate in maniera difforme (artt. 3 e 97 Costituzione).

La Regione Puglia non si è costituita.

La Corte Costituzionale, esaminata la questione, ritiene che la questione sia inammissibile con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost., in quanto la legge regionale esclude ogni effetto delle norme sull'accesso alle prestazioni previdenziali.

La Corte ritiene invece che il legislatore statale, in attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha adottato il decreto legislativo 181/2000, nel testo modificato dal d.lgs.297/2002, per stabilire " i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e di razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 469/1997, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro".

Di conseguenza, il legislatore statale ha definito "lo stato di disoccupazione", prevedendo poi le evenienze che conducono alla perdita dello stesso e, a contrario, le condizioni necessarie per conservarlo, e che nel caso di scrutinio, la definizione dello stato di disoccupazione, ha carattere polivalente e costituisce il presupposto di un numero indefinito di regole, qualificabili in termini di "principi fondamentali della legislazione concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro".

Da qui ne discende la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale in oggetto, in quanto in contrasto con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.